

Asso@aeraulica

Associazione produttori, tecnici, impiantisti
aspirazione polveri,
trattamento aria con impianti centralizzati

OGGETTO: aggiornamento sugli aspetti della vendita e della garanzia.

DECRETO LEGISLATIVO: N.24 del 02/02/2002 (G.U. n. 57 08/03/2002)

Data di pubblicazione: 24/02/2002

Validità: in vigore dal 23/03/2002

Titolo: attuazione delle direttive 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.

Sommario: gli installatori sono **direttamente i primi responsabili** non solo dell'attività di installazione, ma anche della **garanzia dei prodotti utilizzati e venduti** ai consumatori per la durata di **anni due**. Qualora sorgessero problemi sulla garanzia dei prodotti installati che i fabbricanti non fossero in grado-non potessero risolvere-non volessero risolvere, gli installatori ne risponderanno in prima persona.

Deduzioni: pertanto deve essere posta, a tutti i livelli, una maggiore attenzione alla **qualità dei** prodotti, alla **serietà** dei produttori, all'**affidabilità** dei servizi post-vendita. Ciò significa che è necessario prima di acquistare un prodotto, accertarsi che il costruttore si impegni a garantire le proprie responsabilità.

(Scegliere produttori che offrano garanzie superiori a quelle di legge è una garanzia, in quanto per normativa sono tenuti a rispettare la garanzia da loro stessi dichiarata).

